



R.G. 18/26 Uq. CONTR.

Repubblica italiana  
in nome del Popolo italiano  
Tribunale di La Spezia  
Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati

Dott. ssa Diana Brusacà

Presidente

Dott. Sebastiano Zerbone

Giudice

Dott. ssa Maria Grazia Barbuto

Giudice Relatore ed Estensore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento unico portante R.G. 16/2026 P.U.

**PROMOSSO DA**

**IPIFIN COLLECTION SRL**, con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. A. BARRETTA, come da procura alle liti allegata al ricorso;

**Nei confronti di**

**CASTAGNA GIUSEPPE** (C.F. CSTGPP58T16E463I), residente in Luni, Via Cerchio n. 44;

**Visto** il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale formulato da parte di IPIFIN COLLECTION SRL in data 21.2.2026 nei confronti di CASTAGNA GIUSEPPE;

**Esaminati** gli atti e i documenti depositati dalle parti.

**Esaminate** le risultanze delle informative acquisite presso AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, INPS e CAMERA DI COMMERCIO.

**Udita** la relazione del Giudice Delegato.

**Premesso che:**

- con ricorso depositato in data 21.2.2026 il creditore in epigrafe chiedeva la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CASTAGNA GIUSEPPE;
- fissata udienza di comparizione al 7.4.2026, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di comparizione;
- la parte resistente non si è costituita, né è comparsa in udienza;



**Rilevato che:**

- Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, CCII la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto parte resistente è residente in Luni (SP) e non sussistono ragioni per ritenere che il “centro degli interessi” sia localizzato altrove;
- Sussiste la legittimazione attiva di parte ricorrente, in quanto creditrice in forza della documentazione versata in atti e, in specie, dalla fideiussione *omnibus* rilasciata da Castagna Giuseppe a garanzia del debito contratto dalla società Lunicar S.r.l. nei confronti del Banco di Napoli in data 27.11.1992, poi oggetto di decreto ingiuntivo n. 2197 del 24.7.1995 e di vani tentativi di esecuzione individuale e la sussistenza della condizione di procedibilità di cui all’art. 268 co. 2 CCII;
- Sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell’art. 2 lett. c) CCII (“*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative*”) ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali le perdite di esercizio relative all’anno precedente al fallimento, la pesante situazione debitoria, l’inesistenza di liquidità, il mancato adempimento di debiti anche di modesto importo.
- È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell’impresa, desumibile:
  - 1) dall’incapacità a far fronte ad un unico debito di modeste dimensioni, la quale dimostra la mancanza di una modesta liquidità che potrebbe consentire l’adempimento dell’obbligazione (Cass. n. 11393/2004; Cass. n.19611/2004);
  - 2) da una esposizione debitoria risalente nei confronti dell’ADER e dell’INPS (cfr. note acquisite in data 26.3.2026 in relazione all’impresa individuale omonima);
  - 3) dalla molteplicità ed entità complessiva delle obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento, non sussistendo ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell’impresa (Cass. n. 4455/2001);
- Risultano tuttavia comprovati i requisiti di cui all’art.2 lett. d) CCII<sup>1</sup> per il resistente non assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale, ma alla liquidazione controllata, come richiesta dal creditore ricorrente;
- Deve in ogni caso precisarsi quanto previsto dall’art. 275 co.3 CCII e cioè che è il GD che, al termine dell’esecuzione del programma di liquidazione, a liquidare i compensi del liquidatore, tenuto conto della diligenza prestata e ad autorizzarne il pagamento, con il decreto di chiusura di cui al successivo art. 276 CCII e ferma l’unitarietà del compenso dell’OCC e del liquidatore e limiti imposti dall’art. 16 co. 4 DM n. 202/2014;

**Rilevato** che il liquidatore dovrà compiere tutti gli incumbenti a suo carico previsti dal presente provvedimento nonché dagli artt. 272 ss. CCII (formazione dell’inventario, formazione del passivo, predisposizione del programma di liquidazione, esecuzione del programma di liquidazione approvato dal Giudice, distribuzione parziale o finale del ricavato della liquidazione ai creditori al netto degli acconti o del compenso finale del liquidatore che saranno liquidati dal Tribunale, rendiconto finale), depositando altresì relazione semestrale sull’attività svolta comprensiva della descrizione della situazione patrimoniale dei debitori nel semestre (entrate ed uscite) e con segnalazione delle

<sup>1</sup> Si vedano le dichiarazioni dei redditi 2022, 2023 e 2024 acquisite agli atti (sezione reddito d’impresa).



sopravvenienze di attivo idonee a giustificare la modifica del programma di liquidazione, in ogni caso allegando tutta la documentazione inerente gli incombenti svolti

**P.Q.M.**

**Visto** l'art. 270 CCII;

**DICHIARA** l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di GIUSEPPE CASTAGNA (C.F. CSTGPP58T16E463I);

**NOMINA** Giudice Delegato la dott.ssa Maria Grazia Barbuto;

**NOMINA** Liquidatore il dott. Nicola Baronti;

**ASSEGNA** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato **termine fino al 27.7.2026**, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.

**ORDINA** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

**DISPONE** che il liquidatore esegua gli incombenti previsti dalla presente sentenza nonché dagli artt. 272 ss. CCI, depositando relazione semestrale sull'attività svolta, comprensiva della descrizione della situazione patrimoniale del debitore nel semestre (entrate ed uscite) e con segnalazione delle sopravvenienze di attivo idonee a giustificare la modifica del programma di liquidazione, in ogni caso allegando tutta la documentazione inerente gli incombenti svolti;

**DICHIARA CHE** non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.

**DISPONE** l'inserimento della presente sentenza sul sito internet del Tribunale e la sua pubblicazione presso il Registro delle imprese, a cura del Liquidatore.

**ORDINA** la trascrizione della presente sentenza presso i RR.II. a cura del Liquidatore ove siano presenti beni immobili/mobili registrati compresi nella liquidazione;

**DISPONE CHE** la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

**DISPONE CHE** la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla debitrice, nonché al PM.

Sentenza *ope legis* esecutiva.

Così deciso in La Spezia, nella Camera di consiglio del 8.5.2026

Il Giudice Relatore ed Estensore

*Dott.ssa Maria Grazia Barbuto*

La Presidente

*Dott.ssa Diana Brusacà*



